

Comune di Portalbera **(Provincia di Pavia)**

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2021. RELAZIONE AI SENSI DELL'ART.34, COMMA 20 DEL D.L. 179/2012 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 221/2012.

La presente relazione è finalizzata ad evidenziare le ragioni ed il rispetto della sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria in relazione alla procedura di affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nel rispetto di quanto previsto dal comma 20, art. 34 del D.L. 179/2012 convertito in Legge 221/2012 che recita " *Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*".

PREMESSA

L'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni sono disciplinati dal D. Lgs. n. 507/1993 e dai relativi regolamenti comunali. Il tributo sulla pubblicità è un'imposta che colpisce la capacità contributiva espressa dalla spesa sostenuta per l'esposizione pubblicitaria e si applica su tutti i mezzi pubblicitari esposti direttamente o per conto degli interessati.

Il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulle Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni è stato approvato con delibere del Consiglio Comunale n. 53 e 54 del 30/09/1994.

Il Comune di Portalbera gestisce, con contratto di concessione in scadenza al 31.12.2016 il servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulle Pubblicità ed i Diritti sulle Pubbliche Affissioni.

1. RAGIONI DELL'AFFIDAMENTO

L'intento dell'Amministrazione comunale si spiega con la volontà di scegliere la forma di gestione delle entrate tributarie improntata a criteri di economicità, efficienza, efficacia e funzionalità. La gestione, se non svolta direttamente, può essere, anche, disgiuntamente nelle singole fasi di liquidazione e/o accertamento, e/o riscossione, affidata ai soggetti indicati dall'art. 52, comma 5 lett. B) del D. Lgs. n. 446/97.

Il Comune di Portalbera non ha una struttura amministrativa in grado di gestire in economia i servizi di pubblicità e pubbliche affissioni.

L'esternalizzazione risponde anche all'esigenza della ricerca di una maggiore flessibilità nell'acquisizione e utilizzo delle risorse, nelle politiche di acquisto di beni e servizi, nelle scelte di innovazione tecnologica, nel contenimento dei costi di gestione e nel liberare risorse umane da compiti di routine e da attività non rilevanti dal punto di vista strategico.

2. LA FORMA DELL'AFFIDAMENTO PRESCELTA

Il modulo ottimale per la gestione del servizio in oggetto resta individuato nella concessione dei servizi, prevista dall'art. 164 e seguenti del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016, per le seguenti ragioni:

- a) La Strutturazione trilaterale del rapporto (tra utenti del servizio, amministrazione concedente e soggetto concessionario-gestore) garantisce la riconduzione in capo al soggetto concessionario del rischio gestionale in ordine al servizio affidato, manlevando l'Ente da esborso di danaro pubblico;
- b) Possibilità di ottenere una sostanziale valorizzazione dei servizi in concessione, grazie alla sostanziale autonomia operativa del concessionario e conseguentemente alla possibilità di realizzare attività innovative e migliorative inerenti la qualità del servizio reso.

Nel rispetto dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo, al fine di garantire la massima concorrenza, trasparenza e partecipazione, verrà indetta con procedura negoziata tra almeno 5 operatori economici.

Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni dovrà essere svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'Ente. Il concessionario in particolare dovrà applicare il D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di imposta sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni nonché il regolamento comunale e tutte le successive modificazioni e integrazioni che eventualmente verranno adottate. Al concessionario verranno affidate le attribuzioni di cui agli artt. 11 e 54 del Decreto Legislativo n. 507/93.

La concessione sarà affidata con il criterio del miglior prezzo di cui all'art. 95 comma 4 lett. c) del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016. Tale criterio consente di tenere in considerazione l'aspetto economico della concessione di cui in argomento.

La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire il servizio riscuotendo il corrispettivo direttamente dall'utenza. Per la concessione del servizio, il concessionario dovrà garantire al Comune di Portalbera, appartenente alla classe V in base alla graduazione indicata all'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993, un canone annuo fisso, corrispondente all'importo offerto in sede di gara, non inferiore ad € 2.700,00 per la concessione del servizio relativo all'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni.

3. CONTENUTI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E SERVIZIO GENERALE E COMPENSAZIONI ECONOMICHE PREVISTE.

Il servizio oggetto della concessione è di seguito meglio specificato:

A) Imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il concessionario si impegna a curare la gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche

affissioni consistente nello svolgimento di ogni attività istruttoria, nella predisposizione ed adozione di tutti gli atti amministrativi attinenti alla riscossione ed in particolare:

- a) a richiedere, ove necessario, presso i competenti Servizi comunali tutte le informazioni, i documenti ed i provvedimenti di ogni tipo necessari;
- b) a ricevere dagli utenti le domande per usufruire del servizio delle pubbliche affissioni di manifesti pubblicitari ed, in generale, a ricevere ogni comunicazione, dichiarazione, istanza attinente alla gestione del servizio mettendo a disposizione degli utenti, a proprie spese, la modulistica necessaria;
- c) a quantificare l'imposta e i diritti sulle pubbliche affissioni che devono essere corrisposti dai soggetti passivi, applicando le vigenti tariffe stabilite dal Comune senza accordare riduzioni e agevolazioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge, dal Regolamento comunale o da specifici provvedimenti dell'Amministrazione;
- d) a verificare che i soggetti passivi effettuino regolarmente i pagamenti nel rispetto dei termini stabiliti e con l'osservanza delle prescritte modalità;
- e) ad accertare i casi di evasione e/o elusione dell'imposta sulla pubblicità con conseguente emissione degli avvisi di accertamento dell'importo dovuto a titolo di imposta, di sanzioni e di interessi;
- f) ad effettuare la riscossione dell'imposta e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- g) a gestire ogni eventuale contenzioso avanti i competenti organi giurisdizionali costituendosi direttamente in giudizio, per mezzo del proprio rappresentante legale, così come previsto dalla Circolare Ministero delle Finanze n. 98/E del 23 aprile 1996;
- h) ad effettuare, su richiesta del Comune, eventuali verifiche e controlli puntuali, su impianti pubblicitari e/o su pubblicità effettuata nel territorio comunale;

B) Servizio di pubbliche affissioni. Le affissioni vengono effettuate, secondo le modalità di cui all'articolo 22 del Decreto Legislativo 507/93 e del Regolamento Comunale, negli appositi spazi, esclusivamente dal concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, anche relativamente al contenuto del messaggio pubblicitario, esonerandone il Comune. Ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del Decreto Legislativo n. 507/93 è consentita l'affissione diretta da parte di privati su spazi di loro pertinenza previo pagamento dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 12 del citato Decreto. Per quanto riguarda il rilascio di autorizzazioni all'installazione degli spazi per affissioni dirette, valgono le disposizioni contenute nel Regolamento sull'imposta comunale sulla pubblicità. Le richieste di affissione sono presentate direttamente al concessionario, il quale vi provvede senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge. Quando si tratti, invece, di iscrizioni, figure, disegni, dipinti sui marciapiedi, sui pavimenti dei portici, sui muri ed in genere su qualsiasi parte degli edifici pubblici e privati e quando si tratti di pubblicità ambulante, luminosa, illuminata o sonora, deve essere richiesta autorizzazione all'amministrazione Comunale e devono essere osservate le disposizioni di carattere generale emanate in materia della stessa. Nessun manifesto viene affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.

Sono a totale carico del Concessionario i risarcimenti degli eventuali danni a terzi connessi all'esercizio del servizio, così come ogni responsabilità civile e penale.

4. PERSONALE

Il personale dell'affidatario impiegato per lo svolgimento delle attività oggetto del capitolato agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'affidatario medesimo.

La società affidataria dovrà disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento delle attività, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti. Inoltre, dovrà provvedere, a propria

cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite, tenendone del tutto indenne e sollevata l'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale rimane completamente estranea ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra la società affidataria ed il personale.

5. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è determinata **in cinque anni**, precisamente: dal **01/07/2017 al 30/06/2022**. Il Concessionario, alla scadenza, è tenuto all'eventuale prosecuzione del servizio sino all'affidamento del medesimo al successivo Concessionario a seguito di nuovo appalto, per un periodo comunque non superiore a mesi 6 (sei), nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, alle stesse condizioni previste dal contratto.

6. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

La remunerazione per il concessionario consiste nel diritto di gestire il servizio riscuotendo il corrispettivo direttamente dall'utenza. Il concessionario dovrà garantire al Comune di Portalbera, appartenente alla classe V in base alla graduazione indicata all'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993, un canone annuo fisso corrispondente all'importo offerto in sede di gara, non inferiore ad € 2.700,00 per la concessione del servizio relativo all'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni.

7. TARIFFE

Il Concessionario è tenuto a quantificare l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni applicando le vigenti tariffe stabilite dal Comune senza accordare riduzioni e agevolazioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge, dal Regolamento comunale o da specifici provvedimenti dell'Amministrazione.

Portalbera, 30.11.2016

Il Responsabile della Struttura 2

F.to Alessandra Montagna